

COMUNE DI BALESTRATE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE

N. 10 DEL 21-03-2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 3 comma 3 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020. Riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali diversi da quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e dalle farmacie.

VISTA la grave emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19 (cosiddetto “Coronavirus”);

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell'8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-1, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTE le ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020 e nn. 3 e 4 del 08.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente n. 5 del 12 marzo 2020 con la quale è stato recepito il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

VISTI i Decreti n. 118 del 16.3.2020 e n. 122 del 18.3.2020 adottati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute, con i quali sono state adottate nuove misure afferenti la mobilità per la Sicilia nell'ambito del trasporto marittimo, del trasporto aereo, dei servizi automobilistici interregionali e del trasporto ferroviario;

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTA l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020, avente ad oggetto “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”;

PRESO ATTO che nella predetta ordinanza n. 6 del 19/03/2020 viene espressamente previsto il potere dei Sindaci di disporre, con propria ordinanza, “**riduzioni dell'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali, ad eccezione di quelli autorizzati alla vendita di prodotti alimentari e delle farmacie**” (art. 3 comma 3);

VALUTATA la necessità di prevedere nel territorio comunale delle riduzioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi commerciali diversi da quelli espressamente richiamati all'art. 3 comma 3 dell'Ordinanza Presidenziale n. 6 del 19 marzo 2020, **con lo scopo di contenere e limitare il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia in corso ed evitare l'incremento dei casi sul territorio comunale e nazionale;**

VISTO l'art. 32 della Costituzione secondo cui “*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*”;

VISTO l'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

in esecuzione dell'art. 3 comma 3 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 19 marzo 2020

ORDINA

1) **di disporre**, nei giorni feriali, l'obbligo di chiusura al pubblico alle ore 13.00 delle attività e degli esercizi commerciali di seguito specificati:

- Tabaccai;

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
 - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
 - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
 - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
 - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
 - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
 - Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
 - Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
 - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, altre lavanderie, tintorie;
 - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati (consentito il *self-service*).
- 2) **di dare atto** che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza sindacale comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave;
 - 3) **di disporre** che la presente ordinanza avrà validità fino a nuovo provvedimento;
 - 4) **di disporre** la trasmissione della presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, a:
 - Presidente del Consiglio dei Ministri (presidente@pec.governo.it)
 - Ministro della Salute (gab@postacert.sanita.it)
 - Prefetto di Palermo (protocollo.prefpa@pec.interno.it)
 - Presidente della Regione Siciliana (soris@pec.protezionecivilesicilia.it)
 - Comandante della locale Stazione dei Carabinieri (tpa27110@pec.carabinieri.it)
 - Comandante della Polizia Municipale (antonino.valenti@comune.balestrate.pa.it)
 - 5) **di disporre** la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio *on-line* del Comune, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" > "*Interventi straordinari e di emergenza*" e in modo permanente nella relativa sezione degli estratti dei provvedimenti, con efficacia di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;
 - 6) **di rendere noto** che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

Il Sindaco
Dott. Vito Rizzo